

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

del 27 giugno 2022

DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "RAMAIOLO IN SCENA APS

per modificare lo Statuto al del Codice del terzo Settore D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117

*** * * * ***

Il giorno 27 giugno 2022 in seconda convocazione, essendo andata la prima convocazione deserta, alle ore 21 in Imperia, in presenza, presso la sede sociale sita in Imperia si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione denominata "Ramaiolo in Scena APS" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, giusta convocazione via mail agli iscritti.

1. Modifiche statutarie richieste dalla Regione Liguria, Settore Politiche sociali, Terzo Settore, Immigrazione e pari Opportunità, Ufficio Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), a seguito di pec Prot. 2022 0381562 del 30 maggio 2022 a firma del Dott. Massimo Zullo che rilevava la non conformità dello statuto alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 117/2017;

2. Conseguenti necessari adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs.

105/2018 per i quali è richiesta la maggioranza semplificata

3. Conseguenti adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs.

105/2018 per i quali è richiesta la maggioranza qualificata.

Sono presenti i seguenti associati aventi diritto di voto:

Serena ALBERTI, Massimo BELMONTE, Annalina BRIZIO, Dario BRUZZONE, Luca CORTESIA, Cristina COSCIA, Christian FERRARI, Elisabetta DONATIELLO, Federico FINOCCHIARO, Paola LUPERTO, Marco MACCHIAVELLI, Alessandro MANERA, Alessia MELA, Antonella MICALI, Fulvia PASTORE (<i>delega scritta a Alessandro MANERA</i>), Mario RAINALDI, Piero SAGLIETTO, Daria VITALE, Federico MANERA, Alessandro DEMASI
--

Il Presidente dà, pertanto, atto che, a norma dello statuto l'Assemblea dei soci è validamente costituita.

Si procede quindi alla trattazione degli argomenti all'O.d.G.

1. Modifiche statutarie richieste dalla Regione Liguria, Settore Politiche sociali, Terzo Settore, Immigrazione e pari Opportunità, Ufficio Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), a seguito di pec Prot. 2022 0381562 del 30 maggio 2022 a firma del Dott. Massimo Zullo che rilevava la non conformità dello statuto alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 117/2017;

2. Conseguenti Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018 per i quali è richiesta la maggioranza semplificata

3. Conseguenti Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018 per i quali è richiesta la maggioranza qualificata.

Il Presidente comunica di aver ricevuto sulla pec istituzionale dell'associazione ramaiolo inscena@pec.it, il 30 maggio 2022, intimazione di adeguamento dalla Regione Liguria, Ufficio regionale Unico regionale del Terzo Settore, a firma del Dott. Massimo Zullo, Prot. 2022 0381562 del 30 maggio 2022 che rilevava la non conformità dello Statuto registrato dall'Associazione all'Agenzia delle Entrate di Imperia il 28 luglio 2020 al n. 983 serie 3.

In particolare veniva rilevato che l'art. 5 non è legittimo nella parte in cui riserva ai soli soci maggiorenni il diritto di voto in merito alle modifiche statutarie e alla nomina delle cariche sociali.

Inoltre l'art 19 prevede la cooptazione in contrasto con il principio di democraticità ed elettività delle cariche sociali.

In merito poi alla disciplina della devoluzione in caso di scioglimento, l'Ufficio Regionale RUNTS segnala che il riferimento alla pubblica utilità non è corretto e si suggerisce di riportare letteralmente quanto riportato all'articolo 9 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore).

Inoltre si evidenzia che essendo stato indicato l'indirizzo legale dell'Associazione contrariamente a quanto indicato in Statuto, ogni successiva modifica dello stesso compresa la variazione dell'indirizzo civico all'interno del medesimo Comune, dovrà essere approvata in assemblea straordinaria e dovrà essere registrata presso l'Agenzia delle Entrate competente.

Pertanto si consiglia di indicare alternativamente solo il Comune dove l'associazione ha sede legale oppure il Comune e l'indirizzo per esteso ma non seguito dalla clausola relativa alla mancata modifica statutaria.

L'Ufficio Regionale RUNTS comunica altresì che lo Statuto con le modifiche su indicate dovrà essere nuovamente registrato all'agenzia delle Entrate e successivamente trasmesso all'Ufficio intestatario della missiva, ovvero Regione Liguria, Dipartimento Salute e

Servizi Sociali, Settore Politiche sociali, Terzo settore, Immigrazione e pari opportunità, all'indirizzo sociale@cert.regione.liguria.it unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, accompagnata dalla copia di un documento in corso di validità del Legale Rappresentante dell'Ente, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione.

Il presidente comunica altresì all'Assemblea di aver ritualmente, nei dieci giorni concessi, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, manifestato via pec l'intenzione di procedere all'adeguamento statutario con pec dell'8 giugno 2022.

Si rende pertanto necessario procedere alla modifica dell'attuale statuto adeguandolo secondo le indicazioni della Regione Liguria e di Fita Liguria.

Pertanto, il Presidente, Antonella MICALI procede alla lettura integrale dello statuto e spiega per ogni articolo dello statuto le proposte di modifiche che è necessario apportare ai fini dell'adeguamento normativo.

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Pertanto, chiede all'assemblea di approvare la nuova formulazione complessiva dello statuto della associazione "RAMAIOLO IN SCENA APS", comprendente le modifiche come sopra approvate, nella stesura coordinata che viene allegata al presente verbale per farne parte integrante.

L'assemblea delibera ed approva all'unanimità ed il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto.

L'Assemblea delega e conferisce specifico mandato al Presidente dell'Associazione avvocato Antonella MICALI affinché provveda alla registrazione nelle forme di legge presso l'Agenzia delle Entrate del nuovo testo dello statuto così come approvato in data odierna e nella stesura allegata al presente verbale, se sufficiente anche mediante il deposito presso la competente Agenzia delle Entrate, chiedendone espressamente l'esenzione da imposta di bollo secondo il disposto dell'art. 82, comma 5. del D.Lgs. 117/2017, come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 158/E del 21/12/2017, e l'esenzione dall'imposta di registro ex art. 82 comma 3 del medesimo D.Lg. 117/2017, trattandosi di modifiche necessarie per adeguare l'atto statutario alle modifiche legislative ed espressamente richieste dalla Regione Liguria a mezzo pec del 30 maggio 2022 comunicazione dalla

Regione Liguria, Prot. 2022 0381562. I dati contenuti nel presente atto costituiscono anche idonea modalità di registrazione dei dati e delle informazioni relative alla clientela, ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del D.Lgs. 21 novembre 2007 n.231.

L'Assemblea dà mandato al Presidente di curare tutti gli adempimenti successivi finalizzati all'iscrizione al RUNTS della ASSOCIAZIONE quale APS.

Detti adempimenti rimangono tuttavia condizionati all'emanazione delle disposizioni di legge e/o dei regolamenti che definiranno le procedure di iscrizione.

L'Assemblea, infine, tenuto conto che l'Associazione è iscritta alla Federazione Italiana Teatro Amatori con sede in Roma, via Del Gesù n.62, autorizza il presidente dell'associazione ad associarsi e comunque ad aderire alla FITA quale Rete Associativa riconosciuta ai sensi dell'art.41 del CTS.

Alle ore 23.15 il Presidente dell'assemblea, esaurita la discussione sui punti all'o.d.g. ed in assenza di altre richieste di intervento, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente ed il segretario danno atto che viene allegato al presente verbale, per farne parte integrante, lo statuto dell'Associazione così come modificato ed approvato dall'assemblea all'unanimità.

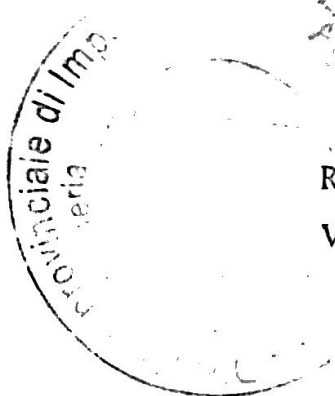
Il Presidente

Antonella MICALI



Il Segretario

Piero Saglietto



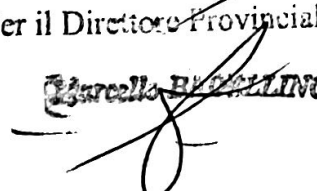
AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA
UFFICIO TERRITORIALE

20 LUG, 2022

Registrato il.....al n° 846 serie.....3

Versati € 93 M.E. (.....)

Per il Direttore Provinciale


Marella Bazzolino

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)
"RAMAIOLO IN SCENA"

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "RAMAIOLO IN SCENA APS" di seguito detto "Associazione" che assume la forma di associazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezioni associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D.Lgs 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione" ha l'obbligo di inserire l'acronimo APS o la locuzione "Associazione di promozione sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di IMPERIA (IM).

Il Trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria con successiva registrazione all'Agenzia delle Entrate, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici Competenti.

Art. 3 – Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 – Oggetto sociale

Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività

e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione e del teatro mediante la realizzazione di spettacoli, manifestazioni, incontri, conferenze, seminari, corsi, convegni, mostre, feste sociali e simili.

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS:

lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera r): accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs 117/2017 e dalla normativa vigente.

TITOLO SECONDO

SOCI – VOLONTARI – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 5 – I soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette soci). Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.

Sono soci dell'Associazione:

➤ i fondatori;

➤ tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, nè discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ove previste ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo. Gli importi delle quote di iscrizione, di eventuali quote contributive straordinarie e dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e

complementari dovute dagli associati, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

A tutti gli associati, compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina delle cariche sociali.

Art. 6 – Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati dell'associazione hanno diritto di

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.
- Denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017;

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;

- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;

- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;

- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;

- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;

- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea;

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Art. 7 – Volontari, associati e assicurazione obbligatoria.

L'associazione, nello svolgimento della Sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, né diretto, né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 117/2017. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/17.

L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO TERZO ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Organi sociali e cariche sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- Il Presidente;
- Consiglio direttivo;
- Il Direttore Artistico;
- il Segretario;
- il Tesoriere;

Art. 9 – Assemblea

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano. E' presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno.

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno otto i giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare

l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea straordinaria è convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuali trasformazione, fusione, scissione dell'associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 10 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati (se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo
- approva il bilancio preventivo ove previsto
- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo , relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 28 seguente;
- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 – Rappresentanza degli associati in Assemblea

- Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di tre altri associati.

Art. 12 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 13 – Organo di amministrazione – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, cui componenti, scelti fra gli associati che si candidano ed è composto da cinque membri ovvero Presidente, Direttore Artistico, Tesoriere, Responsabile Organizzativo e Segretario. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti in graduatoria.

Allorché questa graduatoria fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Esso predisporre il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS. Ricorrendone l'obbligo predisporre il bilancio sociale secondo il disposto dell'art. 14 del CTS.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili.

Il Consiglio dura in carica quattro anni è revocabile e rieleggibile.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo al suo interno, a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolve dal Segretario.

Art. 15 - Direttore Artistico

Il Direttore Artistico ha la responsabilità tecnica ed artistica dell'attività teatrale.

Art. 16 - Tesoriere

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- Cura gli adempimenti contabili e redige il bilancio annuale;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;

Art. 17 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati.
- È responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle assemblee.
- Sostituisce il Presidente quando necessario.

Art. 18 - Responsabile organizzativo

Il responsabile organizzativo

- Cura la corrispondenza;
- Le comunicazioni con gli associati;

Art. 19 – Gratuità e durata delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita,

ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

TITOLO QUARTO

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 20 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi di enti, pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Tesoriere.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 21 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 22 – Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 23 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 24 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di APRILE dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 25 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 26 – Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 27 – Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione.

Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 28 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017 regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Art. 29 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, [ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo].

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.